

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - SABATO, 12 LUGLIO 1997

5° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 28

SOMMARIO

O.P.G.R. 3 LUGLIO 1997 - N. 58600

Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde [5.2.2] 3

[BUR1997031]

[5.2.2]

O.P.G.R. 3 LUGLIO 1997 - N. 58600

Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Premesso che con legge 16 gennaio 1970, n.281, art.11, con DPR 14 gennaio 1972, n. 5 e DPR 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle regioni le competenze in materia di navigazione interna e porti lacuali e che in base a dette norme è stata trasferita alle regioni anche la competenza in ordine alla sicurezza della navigazione;

Considerato che a seguito dello sviluppo della nautica, specie da diporto, e del turismo, è aumentato l'utilizzo degli specchi d'acqua da parte delle unità di navigazione soprattutto nei periodi festivi ed estivi tanto che si è verificato un aumento di situazioni di ostacolo o di pericolo alla corretta circolazione ed un incremento dell'incidentalità;

Ritenuto che l'attività di navigazione non debba essere esercitata a discapito di altri interessi operanti sulle acque interne della regione con particolare riferimento alla tutela ambientale, alla limitazione dei rumori, all'attività ittica sia professionale che sportiva ed alla balneazione;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20 giugno 1996, n. 59077 recante «Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde»;

Ritenuto di rivedere tale ordinanza per renderla più conforme allo spirito della legislazione vigente e alle esigenze del turismo lacuale e dell'utenza nautica, nonché al fine di una migliore organizzazione dei soccorsi e applicazione delle sanzioni;

Visto il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare approvato con legge 27 dicembre 1977, n. 1085 ed, in particolare, l'art. 1 che stabilisce che le disposizioni speciali nelle acque interne devono essere conformi il più possibile alle regole dettate dal regolamento stesso;

Visto il vigente codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327;

Visto, il regolamento per la navigazione interna, approvato con d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana, emanato con d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con d.m. n. 232 del 21 gennaio 1994;

Viste le norme sulla navigazione da diporto emanate con legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 luglio 1994, n. 550;

Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Viste le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 26584 del 14 aprile 1997 e n. 262938 del 30 aprile 1997 in materia di nautica da diporto e di sicurezza della navigazione delle unità da diporto;

Vista la convenzione italo-svizzera ed il regolamento internazionale per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, resi esecutivi in Italia con legge 20 gennaio 1997, n. 19;

Vista la nota n. 1196/1997 della Direzione Circostrizione Aeroportuale di Malpensa con cui sono state formulate osservazioni di carattere generale in merito alla problematica concernente i rapporti intercorrenti tra la navigazione nelle acque interne e la navigazione aerea, con particolare riferimento al d.m. 10 marzo 1988 recante disposizioni in merito alle «aviosuperfici»;

Richiamata la nota n. 1037 del 30 giugno 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione - Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como, nella quale si precisa che «i motori delle moderne imbarcazioni, anche se di una certa potenza, possono procedere a sola marcia inserita senza provocare inconvenienti e, in particolare, senza produrre lo spegnimento dei motori. Lo spegnimento del mo-

tore, con andatura al minimo, è dovuto, infatti, esclusivamente ad una difettosa messa a punto del minimo»;

Vista la segnalazione della Prefettura di Novara, indirizzata alla Regione Piemonte e al Comune di Castelletto Ticino, ove in ragione dell'elevata velocità tenuta dalle imbarcazioni in alcuni tratti del fiume Ticino, si rappresenta «la necessità di disporre che tutti i mezzi navali procedano a marcia inserita»;

Atteso che, in ragione dei segnalati elementi di pregiudizio alla sicurezza, la Regione Piemonte, con ordinanza n. 7 del 13 giugno 1997, ha disposto, nel tratto del fiume Ticino - compreso tra la località Cicognola (in Comune di Castelletto Ticino) e la diga della Miorina - la navigazione «a marcia inserita»;

Rilevato pertanto che, anche alla luce delle raccomandazioni formulate dagli organi preposti alla tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, necessita adottare, nelle zone ove la navigazione è particolarmente pericolosa, misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i fruitori delle acque interne;

Richiamata la nota n. 3842 del 30 maggio 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione - con cui la Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda, Como, esercente i servizi lacuali di pubblico trasporto di persone, evidenzia la necessità di assicurare le indispensabili condizioni di sicurezza del trasporto, evitando qualsiasi interferenza tra le rotte seguite dai battelli di linea e gli aeromobili;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Genova prot. n. 1038 del 30 giugno 1997, con cui si forniscono alcuni elementi di riferimento per la regolamentazione della navigazione delle unità in servizio di linea;

Visto il decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 62697 del 10 luglio 1996, con oggetto «Delega di firma all'Assessore regionale ai Trasporti e Viabilità Giorgio Pozzi» di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale;

ORDINA**Titolo I
NORME GENERALI**

1. Nella fascia costiera dei laghi di Como, Lugano, Maggiore, Iseo («laghi Maggiori») sino ad una distanza di 50 metri dalla riva (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione è consentita ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela, nonché ai natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3HP (2,208 Kw), ad una velocità inferiore a 5 nodi. In tale fascia (da 0 a 50 metri) è vietata la navigazione a motore (motore a scoppio) se non per la partenza, l'approdo e l'attraversamento, purchè la manovra sia effettuata perpendicolarmente.

2. Nella fascia costiera da 50 a 150 metri (ferma restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda), la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 10 nodi. La velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può superare il limite massimo di 27 nodi, nelle ore diurne; nella zona di Monte Isola, caratterizzata da forte urbanizzazione e balneazione, nonché da intensa navigazione commerciale e pubblica, la velocità al di fuori della fascia costiera di 150 metri dalla riva non può, in ogni caso, superare i 10 nodi. Nelle ore notturne le unità inferiori ai sette metri con la sola luce bianca di segnalazione a 360° non devono superare i sette nodi, le altre unità di navigazione non devono superare i dieci nodi.

3. Nelle zone indicate nell'allegato A) e relativa cartografia - parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - caratterizzate da particolare pericolosità per la navigazione, la navigazione a motore è ammessa «a sola marcia inserita» e sono vietati lo sci nautico, l'uso di moto d'acqua e l'esercizio di altri sports similari.

4. Al di fuori della fascia di protezione di cui al punto 1, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avendo riguardo alla manovrabilità del mezzo con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità

del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità.

5. È vietata la navigazione di qualsiasi tipo nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.

È altresì vietato l'accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate.

6. È vietata nelle acque interne lombarde la navigazione agli off-shore, alle imbarcazioni da competizione ed a quelle a scarico libero, fatto salvo per le unità in prova, anche a velocità superiore a 27 nodi, munite di targa provvisoria, nelle acque oltre 500 metri dalla costa, non attraversate dalle rotte di navigazione pubblica, dalle ore 9 alle ore 19, previa comunicazione da effettuarsi agli uffici di navigazione almeno dieci giorni prima della prova, indicando l'area specificatamente interessata.

7. L'amaraggio e il decollo di aeromobili condotti da piloti muniti di licenza di volo è ammesso tutto l'anno nelle idrosuperfici autorizzate dalla Regione Lombardia e dalla Direzione Circostrizionale Aeroportuale, ognuna per gli aspetti di rispettiva competenza, e debitamente segnalate;

8. Per esigenze legate ad attività di addestramento, sotto responsabilità del pilota istruttore ai sensi delle norme aeronautiche vigenti, gli spazi acquei dei laghi maggiori ubicati ad una distanza dalla riva superiore a 500 metri, in aree libere non attraversate dalle rotte della navigazione pubblica, indicate nell'allegato cartografico (all. B) - parte integrante e sostanziale della presente ordinanza - sono assenti all'uso quali idrosuperfici non segnalate;

Sono vietati l'amaraggio e il decollo di altri mezzi atti al volo, salvo nelle eventuali superfici appositamente e singolarmente autorizzate dalla regione.

Le manifestazioni con aeromobili e altri mezzi atti al volo sono sottoposte alla normale procedura per l'autorizzazione di gare e manifestazioni nautiche.

9. Fermo restando il limite di 50 metri dalla riva di cui al punto 1, le autorità preposte possono concedere, per usi specifici, spazi acquei appositamente delimitati, specie in presenza di coste scoscese o comunque non facilmente accessibili e purchè non si sia in presenza di zone di balneazione, zone di protezione ittica, archeologica, ambientale o naturalistica.

10. La rumorosità misurata ad una distanza di 25 metri dal fianco di una unità in navigazione non deve superare i 73 decibel.

11. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 non si applicano alle seguenti unità:

a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, limitatamente agli interventi di emergenza, nonché unità operative o impegnate in attività umanitarie appositamente autorizzate;

b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea impegnate nella navigazione lungo le proprie rotte;

c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.

12. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 non si applicano, inoltre, alle unità in servizio pubblico non di linea (noleggio da banchina) e alle unità adibite a trasporto merci. Dette unità sono in ogni caso vincolate al rispetto del limite di velocità di 27 nodi di cui al punto 2;

13. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria «A», residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con gli altri utenti. I natanti impegnati nella pesca alla traina possono navigare entro i 50 metri dalla riva ad una velocità inferiore a cinque nodi, purchè non in prossimità di zone di balneazione o di zone di protezione archeologica, ambientale e naturalistica;

14. La navigazione a motore non elettrico su tutti i bacini lacuali minori è vietata entro i 50 metri dalla riva, la velocità massima ammessa al di fuori di tale fascia è di 10 nodi

fino a 100 metri e di 15 nodi oltre tale limite. La potenza massima ammessa è di 25,024 HP (18,4 KW). Alle unità a motore non elettrico è consentito, a una velocità non superiore ai 5 nodi, l'attraversamento della fascia (da 0 a 50 metri) per la partenza e l'approdo, purchè la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa. Restano salve le norme esistenti su ogni bacino in seguito a disposizioni specifiche originate da motivazioni di carattere ambientale o legate ad esigenze particolari di sicurezza della navigazione. Su tutti i laghi minori possono altresì navigare i natanti muniti di motore elettrico con potenza non superiore a 3 HP (2,208 KW); entro i 50 metri dalla riva la velocità massima ammessa è di 5 nodi.

15. Sui fiumi e canali si applicano le segnalazioni costiere e comunque la navigazione a motore deve avvenire con le dovute precauzioni per non provocare situazioni di pericolo, non causare danni all'ambiente e non arrecare disturbo agli altri usi delle acque attraversate ed alle loro sponde, in particolare all'interno dei parchi regionali e delle altre zone protette.

16. Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza:

a) alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico, di vigilanza;

b) alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea;

c) alle unità impegnate alle operazioni di pesca professionale;

d) alle unità a vela senza ausilio di motore.

17. Le unità di navigazione hanno l'obbligo di:

a) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità adibite al servizio di linea, da tutti i lati del natante;

b) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale;

c) osservare particolare prudenza in prossimità di scuole a vela;

d) non intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di linea e non ostacolarne le manovre di accosto e di attracco;

e) non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale;

f) non ostacolare unità di navigazione impegnate in manifestazioni sportive autorizzate;

g) non seguire nella scia, a distanza inferiore ai 50 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

h) ormeggiare nelle zone adibite a balneazione, ad una distanza di 100 mt. dalla spiaggia.

18. Le unità di linea adibite al trasporto di persone devono osservare le seguenti regole di comportamento:

a) in entrata e in uscita dai porti mantenere, laddove possibile, la mezzeria di dritta dello specchio acqueo portuale;

b) le unità di linea, in entrata nei porti, devono sempre dare la precedenza alle unità di linea in uscita. Le unità in entrata nei porti, se necessario, devono fermarsi ed attendere, all'esterno dei porti ovvero ad una distanza di sicurezza, le unità di linea che manovrano per l'uscita dal porto;

c) le unità di linea devono manovrare in entrata e in uscita dai porti, ormeggi, pontili al minimo consentito dei giri del motore e con scafo dislocante;

d) l'arrivo e la partenza dai porti delle unità di linea deve avvenire con scafo dislocante ad una distanza di sicurezza dall'imboccatura del porto ovvero dagli ormeggi/pontili.

19. I proprietari e gli utilizzatori hanno l'obbligo di mantenere, anche al fine di ridurre l'inquinamento, in perfetta efficienza i motori delle unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

Le operazioni di manutenzione e di rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburante o altri detriti, adottando mezzi o attrezzature idonee.

In tutte le sponde lombarde degli specchi acquei, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, ad esclusione di quelle che si sono accumu-

late per fattori atmosferici o a causa del moto ondoso semprèchè non contengano oli. È altresì vietato il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro.

È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di oli lubrificanti e acqua di lavaggio ed in ogni caso di qualsiasi sostanza pericolosa o inquinante, anche se diluiti.

I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte dalle amministrazioni comunali rivierasche.

I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio e dagli approdi di custodia.

20. Chiunque navighi sulle acque interne lombarde deve avere a bordo in piena efficienza i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata in relazione alla navigazione effettuata.

21. Ogni responsabile di circolo nautico, ogni esercente di attività di noleggio e di locazione di unità di navigazione, sia con conducente che senza conducente, ogni titolare di scuole di sports d'acqua, di campeggi aventi affaccio sulle acque o di stabilimenti balneari deve:

- a) pubblicizzare con adeguate bacheche le norme generali e locali di sicurezza della navigazione;
- b) segnalare le condizioni meteomarine avverse con apposita bandiera rossa visibile agli utenti durante la loro attività;
- c) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza omologati, fornendo adeguate istruzioni per l'utilizzo;
- d) essere in possesso delle opportune unità per il recupero degli utenti in pericolo;
- e) essere in grado di garantire i primi soccorsi in caso di incidente.

Titolo II

SCI NAUTICO E ALTRI SPORTS AL TRAINO

1. Sci nautico libero.

Nell'esercizio dello sci nautico libero si osservano le seguenti norme:

- a) è consentito dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce, buone condizioni meteorologiche e lago calmo nelle acque distanti almeno 300 metri dalla riva per tutti i bacini lacuali;
- b) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza ed il recupero dello sciatore devono avvenire oltre i 300 metri, in acque libere da bagnanti e da altre unità di navigazione;
- c) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- d) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza fra il mezzo e lo sciatore non deve essere mai inferiore a 12 metri;
- e) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
- f) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e all'accompagnatore esperto di nuoto ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
- g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;
- h) la velocità massima raggiungibile è di 27 nodi.

2. Scuole di sci nautico.

Le scuole di sci nautico riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico - CONI, possono svolgere la loro attività anche al di sotto dei 300 metri in aree debitamente delimitate e concesse dall'autorità competente con segnalazioni evidenti anche di notte. In tali aree valgono le seguenti norme:

a) è consentito sciare dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in presenza di luce diurna e buone condizioni meteorologiche;

b) il conduttore dell'unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti e riconosciuto dalla Federazione Italiana Sci Nautico;

c) la partenza, il recupero e ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno delle aree delimitate;

d) devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste dai regolamenti sportivi vigenti;

e) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore e dotate di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente;

f) è vietato eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;

g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;

h) sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone partecipanti alle attività di scuola o allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;

i) le unità di navigazione usate per questa attività sono considerate, esclusivamente entro le sopraddette aree debitamente delimitate e concesse, unità di servizio; le unità di navigazione devono altresì riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed il responsabile deve avere con sé patente e tesserino di istruttore riconosciuto dalla Federazione Italiana Sci Nautico;

j) per allenamenti o eventi specifici e su apposita autorizzazione delle autorità competenti è ammesso il superamento anche della velocità massima di 27 nodi;

3. Sci nautico velocità.

Per lo sci nautico velocità è ammissibile una sola zona, delimitata e debitamente concessa dall'autorità competente, su ogni bacino lacuale maggiore relativo all'ambito regionale lombardo rispettando le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Sci Nautico e garantendo inoltre il rispetto dei seguenti limiti:

a) l'attività è ammessa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

b) la velocità massima di 27 nodi può essere superata solo allo interno della sopraccitata zona delimitata e concessa.

4. Altre attività con traino.

Le attività sportive e ludiche comportanti forme di traino diverse dallo sci nautico sono singolarmente autorizzate dagli uffici navigazione responsabili per ogni bacino.

Con l'atto di autorizzazione sono definite le zone in cui tali attività possono essere svolte, le norme di sicurezza specifiche da rispettare sulla base delle norme tecniche stabilite dagli uffici tecnici competenti e nel rispetto delle esigenze e della sicurezza e della tranquillità degli altri utenti del lago.

Titolo III

MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

1. La navigazione, l'alaggio ed il varo delle moto d'acqua e di altri mezzi motorizzati similari possono avvenire alle seguenti condizioni:

a) sono normalmente permessi solo dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oltre i 150 metri di distanza dalla riva (fermo restando la specifica normativa vigente per il lago di Garda);

b) sono vietati lungo le rotte dei battelli di linea;

c) sono ammessi nello specchio d'acqua compreso tra la riva e i 150 metri esclusivamente per l'attraversamento di detta fascia per approdare o partire, purché detta manovra avvenga solo in modo perpendicolare, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque tale da evitare che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua;

d) la condotta degli scooters acquatici è vietata ai minori di 16 anni;

e) durante la navigazione dovrà obbligatoriamente essere indossato un regolare giubbetto di salvataggio e/o idonea muta di salvataggio;

f) è vietato il deposito degli scooters acquatici su spiagge o aree demaniali in genere usate per la balneazione a meno di apposita autorizzazione della autorità competente.

2. L'uso di moto d'acqua e mezzi similari è altresì ammesso in aree delimitate e regolarmente concesse dall'autorità preposta, rispettando le seguenti condizioni:

a) anche al di sotto dei 150 metri (ferma la specifica normativa vigente per il lago di Garda) dalla riva; tali aree sono segnalate a cura e spese dei concessionari che sono altresì responsabili del buono stato dei mezzi e degli eventuali danni causati dagli stessi;

b) il titolare della concessione dell'area delimitata deve possedere la patente nautica;

c) ciascun mezzo deve avere a bordo le dotazioni previste dalla normativa vigente.

3. È facoltà dei sindaci dei comuni rivieraschi di un ambito lacuale omogeneo assumere, d'intesa, provvedimenti a contenuto identico atti a vietare l'uso delle moto d'acqua e altri mezzi similari.

Titolo IV

NATANTI MINORI A REMI E A PEDALI

1. L'uso delle tavole a vela è autorizzato solo di giorno e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione e a tal fine devono tenere tra di loro sempre una distanza di almeno 10 metri. I conduttori devono sempre indossare il giubbetto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

2. L'impiego delle tavole a vela è vietato:

a) sulla rotta delle unità di servizio di linea;

b) entro i porti e nelle loro vicinanze;

c) entro 100 metri dalla riva nelle zone dedicate alla balneazione;

d) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;

e) nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d'acqua, ecc.);

f) nei corridoi di uscita ed approdo per la navigazione a motore.

3. Le scuole di tavola a vela devono inoltre:

a) rispettare le norme generali di sicurezza predisposte dalla Federazione Italiana Vela;

b) essere coperte da assicurazione per responsabilità civili anche a favore degli allievi.

4. L'utilizzo di piccoli natanti a remi o a pedali (canoe, iole, sandolini, pattini) è consentito con lago calmo e con buone condizioni meteorologiche. Su tali natanti possono essere trasportate un numero massimo di persone stabilite dal costruttore e le dotazioni di bordo devono essere quelle della normativa vigente.

L'impiego di piccoli natanti a remi o a pedali è vietato sulle rotte delle unità in servizio di linea, nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico, moto d'acqua) e nei corridoi di uscita per le unità a motore; alle unità che sono propulse esclusivamente a vela è consentita solo l'entrata e l'uscita dai porti.

Titolo V

ATTIVITÀ SUBACQUEA

1. Nello svolgere attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca, ciò anche nel caso di immersione con la partenza da riva;

b) è obbligatorio l'utilizzo di apposita unità di appoggio;

c) è vietato praticare immersioni sulle rotte delle unità di servizio pubblico di linea;

d) è vietato praticare immersione nei porti ed in prossimità dei loro accessi nonché nelle vicinanze di pontili di approdo sia pubblico che privato;

e) è vietato praticare immersioni nelle zone riservate alla balneazione, nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica;

f) è vietato praticare immersioni nelle aree delimitate per specifici usi (sci nautico moto d'acqua, ecc.).

2. I divieti di cui sopra non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.

Titolo VI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Le manifestazioni nautiche sportive e similari sulle acque interne possono svolgersi in deroga alla presente ordinanza, previa specifica autorizzazione delle autorità competenti, fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme vigenti per l'attività sportiva e da diporto.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione regionale vengono stabilite le norme che dovranno essere rispettate dai concorrenti e dagli organizzatori e le modalità di pubblicazione dell'autorizzazione stessa. Le autorizzazioni ed i limiti sono adeguatamente pubblicizzati a carico dei responsabili delle manifestazioni.

3. Le manifestazioni che arrecano forte pregiudizio agli altri usi del lago o provocano inquinamento acustico devono essere limitate nel numero e nelle ore di effettuazione sulla base di un accordo preventivo con le organizzazioni sportive e gli altri enti interessati.

4. Le deroghe di cui trattasi non possono riguardare zone mantenute a canneto e zone di protezione naturalistica, ambientale e archeologica.

Titolo VII

NORME FINALI

1. Le norme specifiche più restrittive riguardanti il lago di Garda restano in ogni caso in vigore.

2. In tutti i bacini compresi in parchi e in riserve naturali regionali o statali restano in vigore le norme più restrittive dettate dalle specifiche normative di tutela ambientale.

3. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente ordinanza è effettuata dagli agenti appartenenti agli enti preposti, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché dagli agenti dei comuni singoli o associati in una struttura unitaria; gli accertamenti dei suddetti agenti sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.

4. Le violazioni alla presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente, dal Codice della Navigazione e dall'art. 39, comma 3, della legge n° 50 del 11 febbraio 1971 e successive integrazioni e modificazioni che appresso si riporta:

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

5. L'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n° 59077 del 20 giugno 1996 recante «Disciplina della navigazione delle acque interne lombarde» è revocata e sostituita dalla presente ordinanza.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed esposta nelle sedi degli uffici navigazioni regionali, nelle sedi dell'Azienda Regionale per i porti di Cremona e Mantova, negli albi pretori dei comuni aventi affaccio sulle acque interne, negli scali pubblici, nei porti, sulle navi di linea ed in conto terzi, nei circoli nautici, nelle zone di ormeggio, nei campeggi aventi affaccio sulle acque interne, nei punti di noleggio di natanti da diporto, nei luoghi di attività di scuole di sports d'acqua, negli stabilimenti balneari.

7. Sono incaricati di dare la massima diffusione e pubblicità alla presente ordinanza:

- a) i sindaci dei comuni rivieraschi;
- b) l'ufficio di navigazione di Como – via Rovelli 36/40 tel. 031/243018;
- c) l'ufficio di navigazione di Desenzano – via Manzoni 42/A tel.030/9141151;
- d) l'ufficio di navigazione di Iseo – via Pusterla 14/A tel.030/980076;
- e) l'ufficio di navigazione di Laveno – via F.lli Rosselli 7 tel.0332/626055;
- f) l'Azienda Regionale per i porti di Cremona e Mantova;
- g) le Direzioni d'esercizio della navigazione di linea.

L'Assessore ai trasporti e viabilità:
Giorgio Pozzi

— • —
(Seguono Allegati A e B e relative cartografie)